

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2009, n. 10-12318

**Approvazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/92, con il presidio sanitario ex art. 43, L. n. 833/78 Gradenigo di Torino.**

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premesso che all'art. 8- *quinquies*, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. è disciplinata la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dei presidi di cui all'art. 43 della legge n. 833/78 e che con deliberazione della Giunta regionale del 15/9/2008 n. 34-9619, avente ad oggetto la ripartizione delle funzioni spettanti rispettivamente alle Aziende Sanitarie locali ed alla Regione, è stata riservata alla competenza della Regione la sottoscrizione degli accordi con i presidi predetti e sono stati individuati i contenuti essenziali del negozio giuridico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 1 dicembre 2008 n. 10-10206, con la quale è stato approvato lo schema dell'accordo contrattuale da assumersi per i presidi ex art. 43, L. 833/78, con le integrazioni disposte dalla successiva D.G.R. n. 28-10631 del 26/1/2009;

Atteso che ai sensi della legge regionale n. 59/85, art. 27 il presidio sanitario Gradenigo, di cui è titolare la congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, sito in Torino, è presidio operante ai sensi dell'art. 43, L. 833/78 e che lo stesso presidio ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere accordo contrattuale con la Regione in attuazione dell'art. 8-*quinquies* succitato;

Stante che in seguito agli incontri intercorsi fra le parti è risultato che, in base all'integrazione del presidio considerato nella rete delle strutture del Servizio sanitario regionale e nel rispetto dei limiti economico-finanziari derivanti dalla normativa nazionale e dagli atti di programmazione regionale, l'accordo contrattuale può assumere i contenuti come già previsti dallo schema succitato, con le seguenti essenziali specificazioni:

- i posti letto contrattati, in corrispondenza alla situazione di accreditamento, sono complessivamente 208, di cui 166 per ricovero ordinario e 42 per day-hospital ripartiti per le specialità oggetto dell'accreditamento posseduto, comprensivi dei posti letto a supporto del Pronto Soccorso;
- il volume massimo delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali è quello previsto all'allegato B dell'accordo riportante il "mix" relativo al 2008, da intendersi come riferimento non vincolante quanto al numero delle singole prestazioni e con il margine di oscillazione interna di massima del 3 %, con esclusione delle prestazioni di Pronto soccorso, fermo restando il tetto di spesa;
- sono esercitate le funzioni speciali di pronto soccorso e di rete oncologica;
- le attività di recupero e riabilitazione funzionale devono seguire i criteri di appropriatezza definiti con la D.G.R. n. 10-5605 del 2/4/2007, in materia di riordino delle attività riabilitative, con l'adozione per l'intera casistica della scheda di proposta di percorso riabilitativo individuale;
- si deve procedere da parte della Regione al miglioramento dell'integrazione dei servizi assumendo, d'intesa con le ASL territorialmente competenti, provvedimenti atti ad assicurare l'invio appropriato a strutture di ricovero di altri presidi sanitari di pazienti provenienti dal pronto soccorso del presidio Gradenigo ed a favorire il trasferimento presso strutture di lungodegenza, di dimissioni protette e di R.S.A. di pazienti dimissibili dal Gradenigo prioritariamente nell'ambito dei posti disponibili nelle nuove strutture gestite dall'ASL TO2 per l'area torinese;
- si deve provvedere da parte del presidio Gradenigo alla presentazione entro il 31/12/2009 del progetto esecutivo di adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti ai fini del conseguimento dell'accreditamento definitivo;
- il budget per l'anno 2009 è definito per l'attività di ricovero ordinario e day-hospital nell'entità di euro 33.500.000,00 con applicazione dei valori di tariffa base di cui alla D.G.R. n. 44-2139 del 7/2/2006 e successiva integrazione di cui alla D.G.R. n. 59-11816 del 20/7/2009; per l'attività ambulatoriale nell'entità di euro 7.511.397,59 con applicazione dei valori di tariffa base di

cui alla D.G.R. n. 73-13176 del 26/7/2004 ed alla D.G.R. n. 5-6391 del 17/7/2007; per l'attività specialistica ambulatoriale per prestazioni rese in sede di pronto soccorso non seguite da ricovero nell'importo di euro 3.670.000,00, quale tetto programmato per il 2009, con che eventuali maggiori costi saranno soggetti a valutazione e consuntivo da parte della Regione e dell'ASL territorialmente competente ed in caso positivo saranno inseriti nel contratto successivo; per la somministrazione diretta di farmaci per l'importo di euro 490.000,00 quale tetto programmato per il 2009 e sempre con valutazione a consuntivo di eventuali maggiori costi a riportarsi nel contratto successivo; per la funzione speciale del pronto soccorso nell'entità extratariffaria di euro 6.800.000,00, tenuto conto dei parametri di finanziamento adottati per l'attività di pronto soccorso delle ASR ed in relazione alla dimensione per numero di accessi riscontrati nel 2008; quindi per il complessivo importo massimo preventivato della remunerazione di euro 51.971.397,59 per l'anno 2009, da corrispondersi per le quantità di prestazioni e con le condizioni tutte come specificate nelle clausole contrattuali, aggiungendosi unicamente la remunerazione per la funzione speciale di rete oncologica, oggetto di separati provvedimenti in esecuzione della D.G.R. n. 48-9824 del 30/6/2003, integrata dalla D.G.R. n. 33-5529 del 19/3/2007;

- la durata è fissata dall' 1/1/2009 al 31/12/2009, in considerazione dell'accordo procedurale sottoscritto in data 26 marzo 2009 fra la Direzione regionale Sanità e l'associazione ARIS, a cui il presidio considerato aderisce, che demanda a successiva trattazione alcuni istituti con eventuali effetti economici nel 2010, motivo per cui si procederà a successiva stipulazione di accordo contrattuale per l'anno 2010 e seguenti, fermo restando il rispetto dei limiti di compatibilità economica;

- gli allegati C e D del presente accordo contrattuale sostituiscono quelli previsti dallo schema già deliberato di accordo-tipo, concretizzando più puntuale aderenza dei riferimenti a documenti regionali in materia;

Considerato che i costi comportati dal presente accordo trovano copertura finanziaria nell'ambito delle assegnazioni all'ASL TO2, nel cui ambito territoriale è ricompreso il presidio considerato, la quale provvederà alla corresponsione della remunerazione secondo i termini contrattuali;

Ritenuto pertanto di approvare la stipulazione del sopradescritto accordo contrattuale con il presidio Gradenigo di Torino, con le condizioni tutte come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Ritenuto di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Sanità alla sottoscrizione;

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi dalle forme di legge,

*delibera*

di approvare la stipulazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i con il presidio ex art. 43, L. 833/78 Gradenigo di Torino, con le condizioni tutte come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Sanità alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui sopra;

di stabilire che i costi per il budget dell'anno 2009 comportati dal predetto accordo contrattuale trovano copertura finanziaria con i fondi stanziati nel bilancio 2009 UPB DB 20091, nell'ambito delle assegnazioni all'ASL TO2, che provvederà alla corresponsione della remunerazione secondo i termini contrattuali.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato